



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: PAUR – CONFERENZA DI SERVIZI

TAR Toscana, Sez. II, n. 952/2024 dd.22.07.2024 – provvedimento di PAUR negativo in conseguenza della mancata costituzione di Consorzio obbligatorio previsto dal PABE

La vicenda in esame riguarda un'istanza per il rilascio del PAUR di cui all'art. 27 bis D. Lgs. 152/2006 relativamente ad una cava ricompresa nel bacino estrattivo del Piano paesaggistico regionale (PIT-PPR), e oggetto del Piano attuativo di bacino estrattivo (PABE) approvato dal Comune e confinante con altra cava di proprietà comunale in concessione a società marmifera già provvista di PAUR rispetto alla quale, in seguito a conferenza di servizi, il Parco Regionale delle Alpi Apuane con provvedimento conclusivo esprimeva parere negativo.

Il diniego è basato sulla ritenuta prevalenza dei pareri contrari su quelli favorevoli formati sulla base di diverse motivazioni, tra le quali la più significativa quella relativa al fatto che il progetto proposto non fosse conforme al PABE vigente in quanto il proponente non aveva predisposto il piano coordinato con la cava vicina, previsto come necessario al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro. Con la sentenza in commento il TAR Toscana chiarisce come il provvedimento di diniego oggetto del giudizio (atto plurimotivato) evidenzia che la mancata attivazione del consorzio obbligatorio, imposta dal PABE nei confronti della cava, invocato dal Comune e risultante dal verbale della conferenza di servizi, costituisce un argomento di per sé idoneo a sorreggere autonomamente la determinazione amministrativa sfavorevole alla ricorrente in sede motivazionale.

Per conseguenza, l'accertata mancanza del consorzio rende superflua la disamina dei motivi di ricorso successivi al primo, in quanto questi, quand'anche fondati, non consentirebbero in ogni caso di superare l'effetto vincolante, e impeditivo dell'accoglimento dell'istanza, derivante dalla violazione del PABE e dell'art. 28 della L.R. 35/2015.

Il TAR ribadisce che in una siffatta ipotesi, per consolidato orientamento giurisprudenziale, non vi è dunque interesse della parte ricorrente alla decisione sulle ulteriori censure sollevate in ricorso, non potendosi comunque, anche in caso di fondatezza delle stesse, addivenire all'annullamento del provvedimento.

Link: <https://portali.giustizia->

[amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_fi&nrg=202300770&nomeFile=202400952_01.html&subDir=Provvedimenti](https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_fi&nrg=202300770&nomeFile=202400952_01.html&subDir=Provvedimenti)